**ALLEGATO A**

**Statuto dell' ASSOCIAZIONE DuM-Diamoci-una-Mano**

 **"Parenti, Amici e Ospiti della residenza Il Faro di Bresso"**

**TITOLO I – Natura e Scopi**

**Articolo 1 - Denominazione**

Il presente Statuto regola e disciplina il Sodalizio denominato: **DuM-Diamoci-una-Mano** costituita da Parenti, Amici e Ospiti della rsidenza Il Faro di Bresso

**Articolo 2 – Natura**

Il Sodalizio è costituito in forma di Associazione non Riconosciuta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile.

Il Sodalizio è apartitico, aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**Articolo 3 – Scopi**

1. **Attività di interesse generale**

L’Associazione esercita in via principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o di scambio di beni e servizi, le seguenti attività di interesse generale con espresso riferimento alle lettere del comma 1 dell’articolo 5 del D. Lgs 117/2017 di seguito riportate:

* Lettera a)

Attività e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni.

* Lettera i)

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 117/2017.

Le attività suddette di interesse generale sono indirizzate a perseguire i seguenti scopi primari:

1. Agire nel più vasto contesto culturale e sociale a favore della collettività con particolare attenzione all’inclusione di persone con disabilità della residenza Il Faro di Bresso e di tutte le strutture simili.
2. Sensibilizzare attraverso le azioni sportive e culturali, nell’accezione più vasta, tutte le componenti culturali, politiche e sociali del territorio e non solo, alla considerazione del disagio e delle diversità.
3. Promuovere tutte le azioni utili, nel rispetto del principio di inclusione, che abbiano come scopo finale lo sviluppo, il potenziamento delle autonomie e il miglioramento delle prestazioni fisiche e intellettuali delle persone affette da qualunque tipo di disabilità.
4. Proporre azioni nel rispetto delle Raccomandazioni HEPA (Health Enhancing Physical Activity) emanate dalla Commissione Europea su indicazione dell'OMS (Organizzazione Mondiale Sanità).
5. Insegnamento e conoscenza del Civismo e dei Diritti Umani anche attraverso azioni culturali.

Gli strumenti da utilizzare per gli scopi primari dell’Associazione sono i seguenti**:**

1. Attività culturali: organizzazione di Convegni e Corsi di Formazione atti a diffondere nella società i valori dell’inclusione, visti come mezzo di crescita collettiva.
2. Organizzazione di Campi multiculturali e sportivi che includano nei programmi fasi di formazione e conoscenza dei Diritti Umani.
3. Attività sociali: momenti di comunicazione e formazione delle componenti politiche del territorio al fine di contaminare le azioni politiche locali per indirizzarle verso i principi del mutuo aiuto e della solidarietà attiva nei loro servizi di competenza.
4. Collaborazione con il mondo delle Associazioni, delle Scuole, delle Università e del Mondo del Lavoro e con tutte le strutture che si occupino di disabilità.
5. **Attività Diverse**

L'associazione può esercitare, in aggiunta alle attività di interesse generale, le seguenti attività diverse aventi la caratteristica di essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale:

1. Stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzione di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e per gli ospiti della residenza Il Faro di Bresso.
2. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodatario o comunque posseduti.
3. Svolgere attività di raccolta fondi, a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

**Articolo 4 – Sede**

L’Associazione ha sede in Bresso, Via Vittorio Veneto 121b (sede provvisoria) c/o Bergantini

**Articolo 5 -Durata**

L’Associazione è costituita con durata a tempo indeterminato.

**Articolo 6 - Fondo Patrimoniale e Fondo di Gestione**

1. **Fondo Patrimoniale o Fondo di Dotazione**

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è composto:

-dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori, Benemeriti e Ordinari;

-dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

-dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incrementi del fondo patrimoniale o “fondo di dotazione”;

-dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere utilizzata ad incrementare il fondo patrimoniale;

-dai contributi attribuiti al fondo patrimoniale dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS (Enti Terzo Settore) che per legge, statuto o regolamento promuovono obiettivi similari e/o complementari.

A tale riguardo non è possibile la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; ai fini della distribuzione indiretta di utili si fa riferimento all’Articolo 8 comma 3 del D. Lgs. 3 Luglio 2017.

1. **Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione dell’Associazione è costituito:

* dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell’Associazione medesima;
* dalle quote associative;
* da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
* da eventuali altri contributi dallo Stato, dall’Unione Europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
* da contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
* da contributi derivanti da raccolte fondi occasionali.

**Articolo 7 - Esercizio Finanziario**

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 Giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

L’Associazione redige il bilancio annuale di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; il tutto in accordo con le norme vigenti tempo per tempo, attenendosi in particolare, una volta promulgati, ai contenuti dei decreti attuativi degli Art. 13 e 14 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 (modulistica ed istruzioni per la redazione del bilancio sociale).

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’articolo 3 nella relazione di bilancio o nella relazione di missione.

L’Associazione, nel caso di ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominati superiori a centomila euro annui, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

**TITOLO II – Soci**

**Articolo 8 - Categorie**

**8.1 - Categorie**

I soci dell’Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

 Fondatori

Benemeriti

 Ordinari

8.2 – Pari Opportunità

Non è fatta alcuna distinzione di sesso tra i soci aderenti all’associazione; all’interno dell’associazione sono pertanto garantite le pari opportunità tra uomo e donna, sia per l’accesso alle cariche sociali che per ogni atto o attività. Anche eventuali Soci minorenni hanno diritto al voto per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

**Articolo 9 – Soci Fondatori**

Soci Fondatori sono coloro che hanno dato vita all’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo.

**Articolo 10 – Soci Benemeriti**

Possono entrare a far parte della categoria dei Soci Benemeriti tutti coloro che abbiano svolto, nell’interesse dell’Associazione, attività in conseguenza delle quali sussistono motivi di particolare riconoscenza da parte dell’Associazione stessa. La proposta di ammissione sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo, che si pronuncia con delibera inappellabile con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni motiva l’eventuale deliberazione di rigetto e la comunica agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea od un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

**Articolo 11 – Soci Ordinari**

Possono entrare a far parte della categoria dei Soci Ordinari tutti coloro che allo scopo presentino domanda di ammissione.

La domanda sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo, valendo per l’ammissione ed il rigetto quanto esposto relativamente ai Soci Benemeriti.

Tutti i parenti e gli ospiti della residenza Il Faro di Bresso sono di diritto soci ordinari dell'Associazione.

**Articolo 12 – Quote Associative**

La quota associativa è prevista per tutte le categorie dei Soci e sarà stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

**Articolo 13 - Soci Fondatori, Benemeriti, Ordinari – Decadenza e Recesso**

La qualifica di Socio Fondatore, Benemerito, Ordinario decade:

1. per inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto dopo tre mesi dall’inizio dell’anno sociale;
2. per espulsione del Socio a seguito di provvedimento disciplinare di espulsione. Tale provvedimento compete all’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o almeno di cinque Soci Fondatori o Benemeriti o Ordinari. La delibera di espulsione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza aventi diritto al voto e fatto salvo il diritto del Socio, in odore di provvedimento di espulsione, di contraddittorio nelle forme e nei modi a lui garantiti dall’Art. 2 lettera “e” della L.R. 28/96.

I Soci possono, in ogni momento e con un preavviso di almeno tre mesi, recedere dall’Associazione, fermo restando il dovuto adempimento delle obbligazioni assunte e comunque senza obbligo di restituzione di alcunchè da parte dell’Associazione.

**Articolo 14 – Diritti e Doveri dei Soci**

**● Diritti**

I Soci, qualunque sia la loro qualifica, hanno il diritto di partecipare alle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo affiancando in veste di “amici-pedagogici” le persone con bisogni speciali nelle attività sportive, culturali e dei laboratori alle Autonomie. I Soci hanno altresì il diritto di proporre e sottoporre alla valutazione del Consiglio Direttivo ogni iniziativa ritengano opportuna per la soddisfazione degli scopi per i quali l’Associazione ha avuto vita (art.3).

I Soci hanno il diritto di partecipare, con le modalità espresse dal Consiglio Direttivo, a tutte le iniziative proposte.

I Soci (almeno un decimo dei Soci) hanno il diritto di richiedere la convocazione dell’Assemblea Straordinaria per la discussione o modifica del punto b) dell’art. 16.3.

**● Doveri**

I Soci hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita dell’Associazione secondo le loro possibilità e disponibilità apportando il proprio contributo personale e intellettuale.

**TITOLO III – Organi dell’Associazione**

**Articolo 15 - Definizioni**

Sono organi dell’Associazione:

* L’Assemblea dei Soci
* Il Consiglio Direttivo
* Il Presidente
* Il Segretario Tesoriere
* Il Collegio dei Probi Viri

e qualora sussistano le condizioni per la sua costituzione:

* L’Organo di Controllo

**Articolo 16 – L’Assemblea dei Soci**

**16.1 Disposizioni Comuni**

L’Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, Benemeriti e Ordinari che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Tutti i Soci hanno diritto al voto.

Possono assistere ai lavori, senza diritto di voto, i simpatizzanti purchè invitati (ognuno di essi) da un Socio Fondatore o Benemerito o Ordinario.

L’Assemblea è convocata in Sessione Ordinaria ed in Sessione Straordinaria nel rispetto di quanto stabilito nei successivi sub-articoli 16.2 e 16.3 del presente Statuto.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro Socio Fondatore o Benemerito o Ordinario mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione od in sua vece dal Vicepresidente almeno dieci giorni prima dell’adunanza. La convocazione deve indicare Luogo, Giorno ed Ora e deve contenere l’Ordine del Giorno stilato dal Consiglio Direttivo. Nell’Ordine del Giorno possono comunque essere inseriti ulteriori argomenti a condizione che la richiesta venga approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

-lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza a mezzo di servizi postali o equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

-lettera semplice che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data stabilita per l’assemblea in copia sottoscritta per ricevuta con apposta la data di ricevimento;

-messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l’assemblea, confermare per iscritto anche con lo stesso mezzo di avere ricevuto l’avviso, specificando la data di ricevimento.

La verifica dei poteri dovrà essere fatta dal Presidente od in sua vece dal Vicepresidente dell’Associazione.

Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano ad eccezione delle votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali che devono essere fatte obbligatoriamente a scrutinio segreto.

**16.2 Assemblea Ordinaria**

L’Assemblea Ordinaria viene convocata in prima e seconda convocazione dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il 30 Giugno.

L’Assemblea Ordinaria è considerata valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo quella stabilita per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto

L’Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili in via esclusiva:

1. esame, discussione ed approvazione della relazione Tecnica-Morale/Finanziaria del Consiglio Direttivo e relative deliberazioni;
2. esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo;
3. esame ed approvazione del Bilancio Preventivo;
4. ratifica dei nuovi Soci Ordinari;
5. approvazione dei nuovi Soci Benemeriti;
6. nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
7. elezione del Presidente;
8. elezione eventuale dell’Organo di Controllo;
9. decisione delle controversie insorte tra gli associati;
10. decisione delle controversie insorte tra uno o più associati ed il Consiglio Direttivo;
11. ratifica della cooptazione delle cariche di cui all’Art. 17;
12. elezione del Collegio dei Probi Viri;
13. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di responsabilità nei loro confronti;
14. delibera sull’esclusione degli associati;

L’Assemblea Ordinaria è inoltre competente a deliberare su ogni altro argomento, ad eccezione di quelli espressamente riservati dal presente Statuto alle competenze di altri organi dell’Associazione. Le deliberazioni sono normalmente valide qualora siano assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Per quanto attiene all’elezione degli Organi Rappresentativi vale quanto disposto al successivo Art.17.

**16.3 Assemblea Straordinaria**

L’Assemblea Straordinaria è convocata qualora debbano essere discussi uno o più argomenti attribuiti alla sua esclusiva competenza. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo quella stabilita per la prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.

L’Assemblea Straordinaria è competente in via esclusiva di:

1. modifiche dello Statuto;
2. scioglimento e liquidazione dell’Associazione;
3. qualsiasi operazione straordinaria ritenuta strategica dal Consiglio Direttivo.

Le proposte di Modifica dello Statuto possono essere presentate da uno degli organi sociali o da almeno un decimo (1/10) dei Soci aventi diritto al voto. Le conseguenti deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria sono valide quando siano presenti almeno i tre quarti (3/4) dei Soci e siano assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Lo scioglimento e liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci.

Per quanto indicato al precedente punto c) vale quanto previsto per le proposte di Modifica dello Statuto.

**Articolo 17 – Il Consiglio Direttivo**

**17.1 – Composizione ed Eleggibilità**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri oltre al Presidente eletti dall’Assemblea Ordinaria nell’ambito dei Soci Fondatori, Benemeriti e Ordinari. In sede di elezione risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità si procederà al ballottaggio.

Il Consiglio Direttivo alla prima riunione elegge nel proprio ambito il Vicepresidente ed il Segretario Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 anni, fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla loro nomina, ed i suoi membri sono rieleggibili.

L’eventuale posto vacante sarà reintegrato dal primo dei non eletti.

**17.2 - Funzioni**

Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione dell’Associazione curandone il buon funzionamento con criteri di economicità, efficacia ed efficienza nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall’Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

-predispone il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

-assume ogni necessaria ed opportuna delibera per quanto si riferisce all’attività culturale e sportiva;

-appronta la relazione tecnico-morale/finanziaria;

-approva le domande di adesione dei Soci Ordinari;

-si preoccupa di reperire i fondi necessari allo svolgimento delle attività e delle iniziative, determinando, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Soci;

-si preoccupa della conservazione dei beni dell’Associazione;

-delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;

-predispone eventuali modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea Straordinaria;

-propone la devoluzione del patrimonio, come da art. 24 del presente Statuto, da sottoporre all’Assemblea Straordinaria.

**17.3 – Disposizioni**

Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge (attualmente l’art.4 DPR 361/2000).

Persone con particolari competenze inerenti agli scopi e le attività specifiche dell’Associazione, detti “Consulenti”, potranno essere invitati, quando ritenuto necessario, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell’avviso sono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario Tesoriere.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l’iscrizione negli attuali registri di settore e, una volta costituito, nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, indicando per ciascuno di loro il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono scritte nei registri in vigore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Quanto sopra è valido anche per quanto attiene al Presidente dell’Associazione di cui al successivo Articolo 19.

Nel caso di conflitto di interessi ai applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile.

**Articolo 18 – Il Presidente**

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea Ordinaria nell’ambito dei Soci Fondatori e Benemeriti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione presso gli organi sportivi e sociali e di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

Presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, dirige e coordina l’opera del Consiglio Direttivo di cui regola e sottoscrive le deliberazioni e ne garantisce la corretta esecuzione

In caso di assenza od impedimento egli è supplito, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente.

Il Presidente rimane in carica per due anni; qualora, in costanza di mandato, venga meno per qualsiasi motivo, l’Assemblea procederà ad una nuova elezione entro trenta giorni dalla vacanza della carica.

**Articolo 19 – Il Segretario Tesoriere**

Il Segretario Tesoriere partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali. Ha inoltre il compito di tenere la contabilità dell’Associazione stessa. Quale tesoriere provvede alla conservazione dei beni, al pagamento delle spese su mandato del Presidente, alla compilazione dei libri contabili. Il Segretario Tesoriere è a disposizione dei Soci affinchè essi possano avere libero accesso agli atti ed ai registri dell’Associazione in qualsiasi momento dell’anno sociale, previa richiesta al Consiglio Direttivo e secondo le modalità previste dalla L.R. 28/96.

Il Segretario Tesoriere rimane in carica per due anni; qualora, in costanza di mandato, venga meno per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo procederà ad una nuova elezione nel proprio ambito e secondo le norme citate all’art.17 del presente statuto.

**Articolo 20 – Il Collegio dei Probi Viri**

Il Collegio dei Probi Viri viene eletto dall’Assemblea Ordinaria. Sarà composto da 3 Soci ed avrà i seguenti compiti:

* esame delle controversie eventualmente insorte tra i Soci e da sottoporre a giudizio dell’Assemblea Ordinaria;
* esame dell’eleggibilità dei Soci alle cariche sociali;
* esame di qualsiasi questione che un Socio voglia sottoporre al giudizio del Consiglio Direttivo;
* esame di qualsiasi altro argomento che richieda un giudizio preventivo prima di essere sottoposto al giudizio dell’-assemblea Ordinaria.

**Articolo 21 – L’Organo di Controllo**

Nell’Associazione deve essere nominato dall’Assemblea un Organo di Controllo, anche monocratico, nell’eventualità che si verifichino le condizioni indicate nell’art. 30, comma 2 del D. Lgs.117/2017.

I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’Articolo 2399 del Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza), sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all’Articolo 2397 comma secondo del Codice civile (composizione del collegio sindacale).

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Nel caso di Organo di Controllo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Art. 5, 6, 7 e8 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’Art. 14 del suddetto decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

L’Organo di Controllo resta in carica per due esercizi, fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato

**Articolo 22 - Scritture Contabili e Libri Sociali**

Oltre al Bilancio Sociale, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:

1. Il Libro dei Soci Fondatori, dei Soci Partecipanti e dei Soci Ordinari;
2. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
3. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, i libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

**TITOLO IV – Disposizioni Finali**

**Articolo 23 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**

L’Associazione si iscrive nel registro ONLUS attualmente previsto dalle normative di settore, e, una volta istituito, nel Registro Nazionale del Terzo Settore di cui all’Art.45 del D. Lgs. 3 Luglio 2017.

**Articolo 24 – Durata dell’Associazione - Scioglimento**

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione si scioglie per qualunque causa che renda impossibile il raggiungimento dello scopo e/o il prosieguo dell’attività; per lo scioglimento è richiesta la delibera dell’Assemblea Straordinaria come indicato al precedente articolo 16.3.

L’Autorità Amministrativa accerta la causa di scioglimento e dichiara l’estinzione della persona giuridica.

L’Assemblea dei Soci, con apposita delibera a maggioranza dei ¾ (tre quarti) degli Associati nomina il Liquidatore, che avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione a Fondazione e/o Associazione ETS avente scopi similari e/o alla Fondazione Italia Sociale per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 602 e, una volta istituito il RUNTS, all’Ufficio di cui all’Art. 45 comma 1 del D. Lgs. 3 Luglio 2017.

I beni affidati in concessione d’uso all’Associazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

**Articolo 25 – Norme applicabili**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le normi di legge vigenti in materia ed in particolare il D. Lgs. 3 Luglio 2017.

**Articolo 26 – Disposizioni Transitorie**

Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione.